



19609.17

Udienza in
data 31/5/2017

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

OGGETTO
Opposizione allo stato p
sivo Fallimentare

PRIMA SEZIONE CIVILE

R.G.N.23864/2013
cron. 19609/2017
Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

dott. Aniello Nappi	Presidente
dott. Marco Marulli	Consigliere
dott. Guido Mercolino	Consigliere
dott. Antonio Pietro Lamorgese	Consigliere
dott. Aldo Angelo Dolmetta	Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da

Unicredit spa, domiciliata in Roma, piazza Benedetto Cairoli 6,
presso l'avv. prof. Guido Alpa, che la rappresenta e difende, come da
mandato in calce al ricorso

- ricorrente -

Contro

Fallimento Rail Service International Italia spa, domiciliato in Ro-
ma, via Principessa Clotilde 7, presso l'avv. Mario Tonucci, che lo rap-
presenta e difende come da mandato a margine del controricorso

- controricorrente -

avverso

0856154
2017

il decreto n. 5741/2013 del Tribunale di Lecco, depositato il 26 agosto 2013

Lette le requisitorie del Procuratore generale, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso

Udita la relazione del consigliere dott. Aniello Nappi

FATTI DI CAUSA

La spa Unicredit impugna per cassazione il decreto del Tribunale di Lecco che ha ribadito l'inammissibilità al passivo del Fallimento Rail Service International Italia spa del credito per due milioni di euro vantato dalla banca come credito condizionale.

I giudici del merito hanno ritenuto che la banca, chiamata in giudizio dalla Costaferroviaria spa quale fideiussore della società fallita, ha contestato in quel giudizio l'esistenza della fideiussione; e dunque, non avendo provveduto ancora all'adempimento della controversa garanzia, non può chiedere di essere ammessa al passivo quale creditrice di regresso, in quanto tale credito non viene a esistenza prima dell'adempimento della obbligazione fideiussoria e non è annoverabile nel catalogo tassativo dei crediti condizionali.

La ricorrente, che ha depositato anche memoria, deduce che il fideiussore del fallito, benché non abbia pagato il creditore prima della dichiarazione del fallimento, deve essere ammesso con riserva al passivo fallimentare quale creditore condizionale per l'eventuale esercizio dell'azione di regresso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

Secondo quanto prevede l'art. 1950 c.c. il fideiussore ha diritto di regresso verso il debitore principale solo quando abbia pagato il creditore. E questa disposizione trova conferma nell'art. 61 legge fall., il quale prevede che «il regresso tra i coobbligati falliti può essere eser-

citato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l'intero credito», con una disposizione applicabile anche quando uno dei coobbligati solidali sia in bonis (Cass., sez. I, 4 luglio 2012, n. 11144). Ne consegue che prima del pagamento il credito di regresso non esiste; e dunque non può essere ammesso con riserva quale credito condizionale (Cass., sez. I, 11 gennaio 2013, n. 613), fermo restando che il fideiussore potrà essere ammesso al passivo dopo il pagamento, in surrogazione del creditore, avendo il credito di regresso natura concorsuale (Cass., sez. I, 17 gennaio 2008, n. 903, Cass., sez. I, 1 marzo 2012, n. 3216).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 20.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma il giorno 31 maggio 2017

Il Presidente estensore
(dr. Aniello Nappi)

Depositato in Cancelleria

il **04 AGO 2017**
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Franca Cardarola

IL FUNZIO
Franca Cardarola